

STATUTO

ONDA BLU - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VERCELLI VC VIA ALIGHIERI 60

Numero REA: VC - 186793

Codice fiscale: 02324730023

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO

LIQUIDAZIONE VOLONTARIA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-05-2008 - Statuto completo	2
--	---

nale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della L. 31.12.1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative."

Chiusa la discussione il Presidente mette ai voti per alzata di mano la suindicata proposta di delibera.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, all'unanimità

DELIBERA:

- a) di ampliare l'oggetto sociale modificando l'art. 5 dello statuto sociale nel nuovo testo come sopra proposto dal Presidente;
- b) di allegare al presente verbale sotto la lettera "A" il testo dello Statuto sociale aggiornato contenente la modifica come sopra introdotta.

Null'altro essendovi a deliberare e non avendo chiesto la parola nessuno degli intervenuti, il Presidente, proclamati i risultati della votazione e dato atto che la deliberazione è stata approvata all'unanimità, dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciassette cinquanta minuti. La parte mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, scritto con sistema elettronico e da me integrato a mano su un foglio per quattro facciate fin qui e da me letto, alla presenza dell'assemblea, al costituito, che l'approva per essere conforme al proprio volere e lo sottoscrive con me Notaio alle ore diciassette e cinquanta minuti.

Firmato in originale:

GIOVANNI MICHELONE

LUCIO LONGO

Allegato "A" all'atto n. 30.190 di repertorio e n. 7.103 di raccolta

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE

È costituita la società cooperativa

"ONDA BLU - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ".

per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 lettera a) della Legge 381/1991.

La Società Cooperativa, ai sensi dell'articolo 2519 c.c., secondo comma e fino a quando non supera entrambi i limiti indicati nello stesso articolo, è regolamentata dalle norme che disciplinano le società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

ARTICOLO 2 SEDE

La Cooperativa ha sede in VERCELLI.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio, filiali, succursali, o uffici am-

ministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece all'Assemblea deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

ARTICOLO 3 DURATA

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050.

Tale termine può essere prorogato o anticipato, anche prima della suddetta scadenza, con delibera dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 4 SCOPO MUTUALISTICO

La Cooperativa senza fini speculativi, ha lo scopo di perseguire, in forma mutualistica l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali ai soci, operando nell'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone deboli e svantaggiate, come definito dalla L. 8-11-1991 n.381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa intende inoltre promuovere i valori e i metodi della libera e spontanea collaborazione alla cui diffusione è impegnata.

La Cooperativa è altresì impegnata ad integrare – in modo permanente o secondo contingenti opportunità – la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

ARTICOLO 5 OGGETTO

La cooperativa, che potrà operare anche con i terzi, si propone di realizzare le seguenti attività e iniziative riferite alla formazione ed alla promozione della persona:

1. servizi educativi ed assistenziali rivolti ai soggetti della prima infanzia, con particolare riferimento a quelli che frequentano Asili Nido e Scuole dell'Infanzia a carattere comunale o statale;
2. attività scolastica di base, di orientamento scolastico e professionale, riferita a soggetti frequentanti il sistema scolastico statale;
3. attività di assistenza ed animazione educativa di soggetti della pri-

ma e seconda infanzia e della preadolescenza;

4. attività di assistenza ed animazione sociale per soggetti diversamente abili;

5. organizzazione di eventi formativi riferiti alle attività svolte;

6. attività di promozione sociale della persona e delle Comunità locali;

7. attività di integrazione socio-educativa e socio-assistenziale rivolta ad extracomunitari, anche attraverso l'attività di figure professionali qualificate quali i mediatori culturali;

8. attività di formazione professionale;

9. ricerca finalizzata al benessere formativo e sociale della persona.

La società potrà altresì svolgere le seguenti attività:

- gestione di servizi informativi, amministrativi e di archiviazione e gestione banche dati relative alla persona ed alle organizzazioni;

-assistenza ai bisognosi.

Tali attività possono essere realizzate direttamente, tramite i soci e/o per conto di essi e di soggetti terzi, anche usufruendo dei fondi di leggi regionali, nazionali e comunitarie.

La cooperativa, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, per il raggiungimento dell'oggetto sociale potrà effettuare inoltre tutte le operazioni previste e/o permesse dalla legge, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere, partecipare a pubblici appalti e assumere commesse per conto terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento, e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Sono tassativamente vietate le operazioni di raccolta del risparmio richiamate dal R.D.L. 12.03.1936 n.375, dalle leggi 07.06.1974 n.216 e 23.03.1983 n.77 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle di cui al D.L. 03.05.1991 n.143, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 4 del presente Statuto.

La Cooperativa può inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della L. 31.12.1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

TITOLO III SOCI – RAPPORTO SOCIALE

ARTICOLO 6 SOCI

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci quanti con la loro attività manuale o intellettuale possono contribuire al conseguimento degli scopi sociali enunciati in precedenza.

I soci cooperatori:

- Concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- Partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- Contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

I soci cooperatori sono tutti coloro che possiedono i necessari requisiti tecnico/professionali e che prestano la loro attività, mettendo a disposizione le proprie capacità per il raggiungimento degli scopi sociali e ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;

La retribuzione sarà determinata dall'Amministratore unico o dal Consiglio di Amministrazione che terrà conto anche della situazione economica della Cooperativa.

Possono anche essere soci quelle persone che, pur non esercitando le attività dello Statuto, possono contribuire al raggiungimento in modo più completo degli scopi sociali, nei limiti stabiliti dalla legge.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci, in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

Possono essere ammessi soci volontari che prestano la loro opera gratuitamente ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 381/1991. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci.

ARTICOLO 7 SOCI FINANZIATORI

Fermo restando le disposizioni previste nell'articolo precedente, possono essere soci coloro che, persone fisiche e/o persone giuridiche, contribuiscono con le proprie risorse al conseguimento dei medesimi scopi sociali enunciati in precedenza.

I soci finanziatori possono essere:

- Soci sovventori, ossia coloro che partecipano a programmi per lo

sviluppo tecnologico o per il potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo o l'ammodernamento aziendale.

- Soci cooperatori finanziatori, ossia coloro che partecipano al finanziamento della Cooperativa mediante la sottoscrizione di azioni di partecipazione cooperativa, eventualmente emesse ai sensi dell'articolo 13 del presente statuto.

I soci sovventori sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Se non sono previste particolari disposizioni a loro favore su diritti patrimoniali o amministrativi, ad essi si applicano, in quanto compatibili, le norme comuni dettate dalla legge o dal presente statuto per i soci cooperatori.

ARTICOLO 8 REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'Amministratore unico o al Consiglio di Amministrazione specificando, se trattasi di persona fisica:

- Cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- Attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dagli articoli 6 e 7 del presente statuto;
- L'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- La categoria alla quale si intende appartenere;
- La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b),c),d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- l'organo sociale che ha autorizzato la domanda di ammissione e la relativa deliberazione;
- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Ai soci che svolgono direttamente, in qualità di operatori, mansioni di carattere socio-sanitario ed educativo sono richiesti, in particolare, i seguenti requisiti:

- attitudini e capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione;
- possesso del titolo idoneo alla realizzazione continuativa dell'attività, nei casi in cui esso è richiesto dalla normativa italiana e comunitaria vigente;
- iscrizione presso appositi albi od organizzazioni professionali, nei casi in cui essa sia richiesta dalla normativa italiana e comunitaria vigente.

Ai soci che non svolgono direttamente, in qualità di operatori, mansioni di carattere socio-sanitario ed educativo sono richieste proporzionata ed adeguata capacità di svolgere le proprie mansioni in relazione alla qualità che essi assumono con l'ingresso in cooperativa.

Sull'accoglimento della domanda decide l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della stessa, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve, entro 30 (trenta) giorni, essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni dalla relativa deliberazione, indicarne i motivi e comunicarli agli interessati.

L'assunzione della qualifica di socio, comunque, comporta l'accettazione del presente Statuto in ogni sua parte e del Regolamento interno.

E' facoltà dell'Amministratore unico o del Consiglio di Amministrazione determinare, per ogni esercizio sociale, una quota di iscrizione "una tantum" che il nuovo ammesso deve versare oltre all'importo della quota associativa; in mancanza di delibera si intenderà vigente la quota dell'anno precedente.

L'organo amministrativo, a seguito di conforme istanza dell'interessato ed ove ne sussistano i presupposti, potrà variare la categoria di appartenenza di ciascun socio, fissandone i termini e le condizioni.

ARTICOLO 9 CATEGORIE SPECIALI

I nuovi soci cooperatori, a seguito dell'ammissione, possono essere inseriti in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa.

L'appartenenza a tale categoria comporta l'assunzione di diritti ed obblighi differenti rispetto alle altre categorie previste nell'articolo 6 del presente Statuto, e precisamente:

- Non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione;
- Non possono partecipare con il loro voto all'elezione degli Organo Sociali;
- Non possono partecipare con il loro voto alle delibere di cui all'articolo 24 lettere a), f) del presente statuto;
- Possono partecipare alla destinazione dei ristorni, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, nel limite del 50% di quanto previsto a loro favore in base ai criteri definiti nel regolamento predisposto dall'Organo Amministrativo ai sensi dell'articolo 22, comma 4 del presente statuto.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle individuate all'articolo 11 del presente statuto:

- L'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;
- La carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Per quanto non previsto nel presente articolo i soci appartenenti alla categoria speciale sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e hanno i medesimi obblighi.

L'assunzione nella categoria speciale può avvenire per un periodo comunque non superiore a 5 (cinque) anni, trascorso il quale il nuovo socio è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori

ARTICOLO 10 RECESSO

Il diritto di recesso, oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, spetta al socio cooperatore:

- il cui rapporto di lavoro sia cessato per qualsiasi motivo;
- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare agli scopi sociali.

Il diritto di recesso spetta anche ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la società.

Per il rimborso delle quote associative si applica il successivo articolo 17 del presente statuto.

Tale diritto compete, inoltre, ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- La modifica dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- La modifica dei criteri di determinazione del valore della quota associativa in caso di recesso;
- Le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- L'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto;
- La trasformazione della società;
- Il trasferimento della sede sociale all'estero;
- La revoca dello stato di liquidazione.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

L'esercizio del diritto di recesso è disciplinato dall'articolo 2532 commi secondo e terzo c.c.; per tutto quanto non previsto si applica la disciplina sulle società a responsabilità limitata.

ARTICOLO 11 ESCLUSIONE

L'esclusione può avere luogo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- Abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- Non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- In qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la Società, oppure fomenti dissidi o disordini tra i soci;
- Svolga attività in contrasto o concorrente con quella della Cooperativa;
- Non osservi le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento della Cooperativa oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- Senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- Si renda moroso, previa intimazione da parte degli amministratori, nel versamento del valore della quota associativa o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società.

La deliberazione di esclusione è presa dagli Amministratori e comunicata al socio destinatario, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per il rimborso della quota associativa si applica il successivo articolo 17 del presente statuto.

ARTICOLO 12 DECESSO

In caso di decesso del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota associativa con le modalità di cui all'articolo 17 del presente statuto.

Gli eredi o legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi, entro 180 (centottanta) giorni dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, commi secondo e terzo c.c.

TITOLO IV

AZIONI DI PARTECIPAZIONE – OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI DI DEBITO – RIMBORSO DELLE AZIONI – TERMINI E LI-

MITAZIONI

ARTICOLO 13 AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

La Cooperativa entro il 31 dicembre di ogni anno, con deliberazione dell'assemblea ordinaria, può adottare le procedure di programmazione pluriennale per il biennio successivo finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della legge n.59/1992.

In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili, nei limiti di cui all'articolo 2526, comma 4 cod.civ.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse nei limiti di cui all'articolo 4 della Legge 59/1992.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 500,00.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di preferenza nel rimborso del capitale sulle quote associative, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote associative.

Il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa potrà avvenire:

- Esclusivamente al valore nominale;
- Attribuendo al socio anche la parte delle eventuali riserve divisibili, diminuite da eventuali perdite di esercizio, proporzionalmente corrispondente alla percentuale di capitale detenuta dal socio uscente.

La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa è demandata ad un apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- L'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- La durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'assemblea;
- I criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione maggiorata del 2% rispetto a quella prevista per le quote dei soci cooperatori.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- Al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- All'osservanza dello statuto e degli atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

ARTICOLO 14 ASSEMBLEA SPECIALE

L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge o dal presente statuto, viene convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà d'impugnare le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della società.

ARTICOLO 15 QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei soci sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale.

I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) ciascuna.

Ogni socio sovventore ha maggiori diritti patrimoniali di partecipazione agli utili, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti percentuali rispetto al dividendo previsto per le quote dei soci cooperatori;

Al socio sovventore sono attribuiti 5 (cinque) voti nelle assemblee della società. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati dal Consiglio di Amministrazione, in occasione di ogni assemblea, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge ed il numero di voti da essi portati, approssimato all'u-

nità per difetto.

Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei soci sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

ARTICOLO 16 TITOLI DI DEBITO

La società può emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito è attribuita alla competenza dell'Organo amministrativo secondo le modalità previste dall'articolo 2483 c.c.

La decisione di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura dell'Organo amministrativo presso il Registro delle Imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

L'emissione dei titoli di debito può avvenire con le modalità e secondo le limitazioni previste dalla legge vigente o dalle delibere normative del C.I.C.R 3 maggio 1999, 3 marzo 1994 o successive.

ARTICOLO 17 RIMBORSO DELLE QUOTE

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

Per quanto riguarda il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa vale quanto stabilito nell'articolo 13 del presente statuto.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio, salvo quanto previsto al paragrafo successivo.

ARTICOLO 18 TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITA' DEI SOCI CESSATI

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote associative in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio defunto, ove non richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote associative per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere c) , d), e), f),

g), oltre al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote associative, o dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, o da risarcimento danni o da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 c.c.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 19 ELEMENTI COSTITUTIVI

Il patrimonio della società è costituito:

- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote associative del valore nominale minimo di euro 25.00 (venticinque/00) ciascuna; è facoltà dei soci prevedere nel regolamento un valore minimo superiore;
- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;
- dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- dalla riserva straordinaria;
- da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

ARTICOLO 20 VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE

Le quote associative non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione degli Amministratori. Le quote si considerano vincolate soltanto a favore della Cooperativa, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione al presidente del Consiglio di Amministrazione

o all'Amministratore unico con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fornendo relativamente al socio acquirente, oltre al nome, la residenza e tutte le generalità, i requisiti previsti nel presente statuto e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo precedente.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere l'acquirente nel libro dei soci in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dello stesso provvedimento, può proporre opposizione al Tribunale.

Gli Amministratori hanno la facoltà di acquistare o rimborsare le quote della società qualora sussistano le condizioni previste all'articolo 2545 quinquies, secondo comma c.c.; l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

ARTICOLO 21 BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente.

Gli Amministratori documentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 c.c., ed eventualmente riportano nel bilancio i dati dell'attività svolta con i soci, ai sensi dell'art. 2545-sexies cod.civ.

La relazione dell'Amministratore unico o del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, da segnalare, a cura degli Amministratori nella relazione sulla gestione se prevista, o nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli

utili annuali che devono essere così ripartiti:

- A riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- Al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992 n.59, nella misura prevista dal medesimo;
- Ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n.59;
- Ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice civile per le Cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci sovventori e i possessori di azioni di partecipazione cooperativa.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori e ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

ARTICOLO 22 RISTORNI

L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può destinare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci cooperatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

I ristorni potranno essere destinati sia mediante erogazione diretta che sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci cooperatori i trattamenti economici previsti dall'articolo 3, comma 2 lettera b) della legge n.142/2001, secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa e il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma c.c. e da predisporre a cura degli amministratori, sulla base dei seguenti criteri:

- Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- La qualifica/professionalità;
- I compensi erogati;
- Il tempo di permanenza nella società;
- La tipologia del rapporto di lavoro.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 23 FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

Le assemblee sono tenute presso la sede sociale, salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo e comunque all'interno del territorio nazionale.

Le assemblee sono convocate dall'organo amministrativo mediante avviso di convocazione da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel quotidiano "Il Sole 24 ore" almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

In deroga al comma precedente, la convocazione può avvenire mediante lettera raccomandata o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza in prima e seconda convocazione.

La seconda e le ulteriori convocazioni non possono essere tenute nello stesso giorno fissato per la prima; l'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori o i Sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Le assemblee sono presiedute dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, se nominato, dal consigliere più anziano in carica ovvero da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal successivo articolo 24.

ARTICOLO 24 ASSEMBLEA

L'assemblea :

- Approva il bilancio, destina gli utili e ripartisce i ristorni;
- Procede alla nomina degli Amministratori e dei Sindaci;
- Determina la misura dei compensi corrisposti ad Amministratori e Sindaci;

- Approva i regolamenti interni;
- Delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- Eroga, compatibilmente alla situazione economica dell'impresa, i trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 delle Legge n.142/2001;
- Approva i regolamenti di cui all'articolo 6 della legge n. 142/2001;
- Definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'articolo 6 lettera e) della Legge n. 142/2001;
- Delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati nel precedente articolo 21, comma 5.

L'assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario ovvero su richiesta di tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci, per la trattazione di argomenti da sottoporre alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In quest'ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

ARTICOLO 25 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti.

Ai sensi dell'articolo 2538, ultimo comma c.c. l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione può decidere che il voto per le delibere riguardanti i punti di cui al precedente articolo 24 sia espresso anche per corrispondenza. In questo caso l'avviso di convocazione inviato con le modalità previste dall'articolo 23 deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

I soci dovranno trasmettere alla società tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, apposita dichiarazione scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto

favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione. La mancata ricezione oltre il giorno e l'ora fissati per l'assemblea comporta che i voti espressi per corrispondenza non si computino né ai fini della regolare costituzione dell'assemblea né ai fini del calcolo delle maggioranze.

ARTICOLO 26 DIRITTO DI VOTO

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il valore delle quota posseduta.

Il socio cooperatore persona giuridica ha diritto a 5 (cinque) voti assembleari, indipendentemente dal numero dei suoi membri.

Ai soci sovventori si applica il precedente articolo 15 commi 4 e 5.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta.

Si applica, in quanto compatibile, quanto previsto all'articolo 2372 c.c., tuttavia ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 5 soci.

ARTICOLO 27 VERBALE DELLE DELIBERAZIONI E VOTAZIONI

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data, il luogo dell'assemblea e, eventualmente anche in allegato, l'identità dei partecipanti in proprio e per delega con la specificazione della loro categoria di appartenenza; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Nei casi previsti dalla legge, il verbale dell'assemblea deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione. Fermo restando il disposto dell'art.2375 cod.civ., spetta all'Assemblea determinare di volta in volta la modalità di espressione del voto.

ARTICOLO 28 ORGANO AMMINISTRATIVO

La Cooperativa è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a due e non superiore a sette, eletti dall'assemblea che ne determina di volta in volta il numero.

L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori.

L'Amministratore Unico o gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea e comunque non superiore a 3 (tre) esercizi e, in ogni caso, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'Amministratore Unico o gli amministratori sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si applica l'art. 2386 c.c.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente, se questo non è nominato dall'Assemblea, ed eventualmente il Vicepresidente, nonché nomina, di volta in volta, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere anche un estraneo al Consiglio.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365, secondo comma c.c.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi membri.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione può anche nominare Direttori, Istitutori, Procuratori generali, stabilendo mediante delega i limiti e le modalità di esercizio dei poteri loro conferiti.

In ogni caso non possono essere delegate né le attribuzioni previste dall'articolo 2381 c.c., né i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, né le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

ARTICOLO 29 CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri ovvero dal Collegio Sindacale (ove nominato) con deliberazione assunta a maggioranza.

La convocazione può avvenire mediante lettera, fax, e-mail od ogni altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi non meno di 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno 1 (uno) giorno prima della riunione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vicepresidente, se nominato, o dal

Consigliere più anziano di età.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi interviene la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, non computandosi le astensioni. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o, in sua assenza, del Consigliere che eserciti la funzioni del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può, tuttavia, validamente deliberare anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale.

La presenza alle riunioni può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ARTICOLO 30 COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Ai componenti dell'Organo Amministrativo spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute a causa delle loro funzioni, un compenso annuo determinato dall'assemblea, ferma restando l'autonoma decisione dell'Organo Amministrativo stesso per quanto riguarda la remunerazione di suoi componenti investiti di particolari cariche.

L'assemblea dei soci potrà determinare a favore dei membri dell'organo amministrativo, sia Amministratore unico sia Consiglio di Amministrazione, il diritto di percepire un'indennità per la cessazione del mandato di amministratore, determinandone l'ammontare.

La società, per far fronte al costo dell'indennità, potrà stipulare una

polizza a nome di ciascun amministratore; i capitali erogati dalla Compagnia di Assicurazione saranno incassati dagli amministratori cessati, a titolo di indennità.

ARTICOLO 31 RAPPRESENTANZA

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Ha la facoltà di rilasciare procure nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri delegati, Direttori, Procuratori generali, se nominati.

Il Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure non soci, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ARTICOLO 32 COLLEGIO SINDACALE

La società può nominare il Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o il revisore.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria. In detti casi si applica la disciplina prevista nel quarto comma dello stesso articolo 2477 c.c.

I Sindaci sono nominati dall'assemblea. Essi durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

I Sindaci sono rieleggibili.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 33 LIQUIDAZIONE E PROCEDIMENTO

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- A rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale;

- A rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 21, comma 6, lettera c);
- Al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992, n.59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 34 REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società e i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dall'assemblea straordinaria. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se verranno costituiti.

L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione elabora anche il rinnovo o le modifiche, volontarie o imposte da leggi ordinarie o speciali, del regolamento predisposto ai sensi del comma precedente. In tal caso il nuovo regolamento o le modifiche apportate devono essere approvate dall'assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

ARTICOLO 35 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Firmato in originale:

GIOVANNI MICHELONE

LUCIO LONGO

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso del registro delle imprese.

Vercelli, 05 maggio 2008.

LUCIO LONGO

Atto registrato presso l'ufficio delle Entrate di Vercelli in data 02 maggio 2008 al numero 2158 serie 1T per un importo di Euro 168,00